



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex D. Lgs. 231/2001

Indice

1. Il Decreto Legislativo 231/2001	6
1.1 Responsabilità Amministrativa degli Enti	6
1.2 I reati previsti dal Decreto	6
1.3 Le sanzioni previste dal Decreto	
1.4 Condizione esimente dalla responsabilità amministrativa	14
2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	15
2.1 Elementi del Modello	15
2.2 Modelli Organizzativi di riferimento	16
2.3 Destinatari del Modello	16
2.4 Modifiche ed aggiornamento del Modello	17
3 Percorso Metodologico di Definizione del Modello	18
3.1 Analisi delle attività	18
3.2 Analisi documentale	18
3.3 Valutazione del rischio residuo	19
4 L'Organismo di Vigilanza (OdV)	20
4.1 Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza	20
4.2 Nomina OdV, decadenza dell'incarico e comunicazioni	22
4.3 Attività di relazione dell'OdV	23
4.3.1 Obbligo di informazione nei confronti dell'OdV	23
5 Sistema Sanzionatorio	26
5.1 Sanzioni per il personale dipendente	26
5.2 Sanzioni per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza	27
5.3 Misure nei confronti degli amministratori	28
5.4 Misure nei confronti dei soci	28
5.5 Misure nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali / commerciali	28
6 Formazione del personale	29

PARTE SPECIALE	30
Struttura della Parte Speciale	31
Protocolli generali di prevenzione	31
SEZIONE A	32
1 Reati contro la Pubblica Amministrazione	32
1.1 Le fattispecie di reato	32
1.2 Aree di attività "a Rischio"	33
1.3 Protocolli di prevenzione e di comportamento	34
SEZIONE B	36
2 Reati in materia di falsità di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	36
2.1 Le fattispecie di reato	36
2.2 Aree di attività "a Rischio"	36
2.3 Protocolli di prevenzione e di comportamento	37
SEZIONE C	37
3 Reati societari	37
3.1 Le fattispecie di reato	37
3.2 Aree di attività "a Rischio"	38
3.3 Protocolli di prevenzione e di comportamento	39
SEZIONE D	40
4 Delitti contro la persona: omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	40
4.1 Le fattispecie di reato	41
4.2 Aree di attività "a Rischio"	41
4.3 Protocolli di prevenzione e di comportamento	42
SEZIONE E	44
5 Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita	44
5.1 Le fattispecie di reato	44
5.2 Aree di attività "a Rischio"	44
5.3 Protocolli di prevenzione e di comportamento	44
SEZIONE F	46

6	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria	46
6.1	Le fattispecie di reato	46
6.2	Aree di attività “a Rischio”	46
6.3	Protocolli di prevenzione e di comportamento	47
SEZIONE G		47
7	Reati ambientali	47
7.1	Le fattispecie di reato	47
7.2	Aree di attività “a Rischio”	48
7.3	Protocolli di prevenzione e di comportamento	48
SEZIONE H		48
8	Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.	48
8.1	Le fattispecie di reato	48
8.2	Aree di attività “a Rischio”	49
8.3	Protocolli di prevenzione e di comportamento	49
SEZIONE I		50
9	Altre particolari aree di attività a rischio (attività sensibili) e protocolli di prevenzione concernenti i reati informatici e i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.	50

PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo 231/2001

Responsabilità Amministrativa degli Enti

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, relativo alla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Cooperative e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito anche il “D.Lgs. 231/2001” o, anche solo il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per “enti” si intendono le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l’accertamento dei reati ed essendo estese all’Ente le medesime garanzie del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell’Ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti “soggetti apicali”), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti “soggetti sottoposti”).

Oltre all’esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’Ente al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una “colpa di organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’Ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l’Ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un’organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche solo il “Modello”) previsto dal D. Lgs. 231/2001, questo non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

I reati previsti dal Decreto

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell’Ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito i reati attualmente ricompresi nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 e da leggi speciali ad integrazione dello stesso:

1. *Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):*

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione europea (art. 316 ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.).

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 322 bis c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.).

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati introdotti dalla Legge 48/2008 (art. 24-bis):

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635- quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

3. Delitti di criminalità organizzata introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24 ter):

- Associazione per delinquere, anche diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407 comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).

4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25-bis):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.).

5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-bis 1):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

6. Reati societari, introdotti dal D. Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-ter):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.)

7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003 (art. 25 quater):

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinques c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D. L. 15/12/1979, n. 625 convertito in legge 6/02/1980, n. 15);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).

8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili introdotti dalla Legge 7/2006 (art. 25-quater. 1):

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

9. Reati contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 (art. 25 quinquies):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis, commi 1 e 2, c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.).

10. Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-sexies):
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/1998);
 - Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/1998).
11. Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006:
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 29- quater);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (DPR 309/1990, art. 74);
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D. Lgs. 286/1998 art. 12);
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
12. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti dalla Legge 123/2007(art. 25-septies):
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).
13. Reati in materia corruzione fra privati e di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita introdotti dal D. Lgs. 231/2007 (art. 25-octies):
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-nonies):
- Immissione su sistemi di reti telematiche, a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 comma 1, lett. a-bis), Legge 633/1941);
 - Reati di cui al punto precedente commessi in riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, Legge 633/1941);
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, Legge 633/1941);

- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies Legge 633/1941, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-bis, comma 2, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/1941, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater, Legge 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-ter comma 1, Legge 633/1941);
- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-ter comma 2, Legge 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis Legge 633/1941, entro trenta giorni la data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione di detti dati (art. 171-septies, Legge 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/1941).
- Abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato, art 184 e 185 legge58/98, introdotti dalla legge 62/2005 e modificati da 262/2005 art 25-sexies

15. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria introdotto dalla Legge 116/2009 (art. 25-decies):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

16. Reati ambientali, introdotti nel Decreto dal D. Lgs. 121/2011 (art 25-undecies) e integrato in L.n°68/2015:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727--bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D. Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D. Lgs. 152/2006);
- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D. Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D. Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D. Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D. Lgs. 152/2006);
- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D. Lgs. 152/2006);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 Legge n. 150/1992);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso o colposo di nave battente qualsiasi bandiera (artt. 8 e 9 D. Lgs. n. 202/2007).
- Reati ambientali (Art 25-undecies , D.Lgs n°21/2001) articolo aggiunto dal D.Lgs n°121/2011 modificato dalla legge 68/2015, modificato dal D.Lgs n°21/2018

17 Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies).

Art 22 comma 12 TU immigrazione D.L.vo n°286/98 come modificato DL n° 92/2008

18 Reato di razzismo e xenofobia (art 25-terdecies) aggiunto da L. n°167/2017, modificato da D.Lgs n°21/2018

Promuovere o partecipare ad associazioni o movimenti aventi fra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi L. 654/75

Fare propaganda, ovvero l'istigazione o l'incitamento, commessi in modo che ne derivi concreto pericolo di diffusione, di contenuti in parte o del tutto fondati sulla negazione della Shoah o crimini di genocidio, o contro l'umanità o di guerra L 115/16

Sanzioni previste dal decreto

Il sistema sanzionatorio descritto dal D. Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la P. A.;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività dell'Associazione, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'associazione Gruppo Abele di Verbania Onlus e strutture costitutive, svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio ai soggetti coinvolti;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione, tenuto conto delle professionalità coinvolte e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

Condizione esimente dalla responsabilità amministrativa

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 prevede una forma di "esonero" dell'ente dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati, se l'ente prova che:

- a. ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, idonei a prevenire la realizzazione dei reati verificatisi;
- b. ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- c. le persone fisiche hanno commesso il reato, eludendo fraudolentemente, i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- d. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Relativamente al rischio di comportamenti illeciti in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, tale sistema deve necessariamente tenere in considerazione la legislazione prevenzionistica vigente, in particolare il D. Lgs. 81/2008.

L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo consente, quindi, all'ente di potersi sottrarre alla condanna per l'illecito dipendente da reato. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità amministrativa, essendo necessario che il Modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività dell'associazione nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del suddetto Modello, il D. Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente ovvero modifiche legislative, la modifica del documento;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Consapevole dell'importanza di garantire condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività produttive e gestionali, al fine di tutelare i propri valori, la propria storia e l'immagine percepita dai suoi interlocutori esterni, il lavoro e la dignità dei soci, dei lavoratori dei volontari, l'associazione "Gruppo Abele di Verbania Onlus" ha valutato necessario e rispondente alle proprie strategie procedere alla stesura ed all'applicazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

"Gruppo Abele di Verbania Onlus" ha compiuto questa scelta fermamente convinta che l'adozione del Modello possa contribuire a rafforzare la cultura della legalità come valore fondamentale della propria natura e costituire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell'operato di tutti coloro che collaborano al suo interno, affinché seguano, nell'espletamento della propria attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

L'obiettivo prioritario del Modello è la costruzione di un sistema complessivo di processi, di procedure e di attività di controllo che consentano di sancire la separazione di funzioni e responsabilità nello sviluppo dei processi e di determinare le modalità di documentazione e controllo dei diversi passaggi.

Attraverso le indicazioni contenute nelle diverse parti del modello, non si vuole quindi soltanto sottolineare il fermo proposito di prevenire e contrastare ogni ipotesi di condotta o comportamento illecito, ma anche indicare chiaramente le conseguenze sul piano delle sanzioni derivanti dall'eventuale commissione di illeciti.

Il Consiglio di Amministrazione, mediante apposita delibera, ha approvato e recepito il presente modello unitamente alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, incaricato di svolgere i compiti di controllo sullo svolgimento delle attività e sull'applicazione del modello stesso, su cui il presente documento si sofferma in seguito.

Le successive modifiche e integrazioni del Modello rientrano nella competenza del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di vigilanza.

Elementi del Modello

Il presente Modello si compone di una "Parte Generale" e di una "Parte Speciale" articolata in diverse Sezioni, predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001.

Nella "Parte Generale", oltre ad essere compresa una breve disamina della disciplina contenuta nel D. Lgs. 231/2001, sono descritte le finalità ed i principi del Modello e sono individuate e regolate le caratteristiche e gli elementi essenziali del Modello: la disciplina delle funzioni e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza, il sistema dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello, gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale.

La "Parte Speciale" si occupa invece di individuare le fattispecie di reato che devono essere prevenute, le attività "sensibili" (quelle cioè nell'ambito delle quali è teoricamente possibile la commissione del reato), i principi e le regole di organizzazione e gestione e le misure di controllo interno deputate alla prevenzione del rischio-reato.

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono parte integrante del presente Modello:

- il Codice Etico, che rappresenta uno strumento adottato autonomamente dall'associazione per dichiarare una serie di principi, valori, norme e regole di condotta nelle relazioni interne ed esterne che rappresentano l'insieme dei principi deontologici dell'associazione, ai quali tutto il personale deve attenersi;
- tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative dell'associazione che di questo documento costituiscono attuazione. Tali atti e documenti sono reperibili e consultabili presso la sede legale (organigramma, mansionari individuali, Documento di Valutazione dei Rischi, specifiche procedure codificate).

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione dei reati previsti dalla Legge attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche.

Da ciò emerge chiaramente la differenza con il Codice Etico, che è strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una "etica consociativa", ma privo di una specifica proceduralizzazione. Funzionalmente alla costituzione di un approccio complessivo alle tematiche, si tende a realizzare una stretta integrazione tra Modello e Codice Etico, in modo da formare un corpus di norme interne con lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza dell'associazione.

Modelli Organizzativi di riferimento

Il modello di organizzazione, gestione e controllo è stato definito dalle norme contenute nel Decreto e prendendo riferimento da alcune linee guida elaborate da associazioni di categoria, Confindustria e Confcooperative ed esempi colti in seno al Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA) a cui l'associazione aderisce come socio.

Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo all'interno dell'associazione Gruppo Abele di Verbania Onlus, ai soci, ai volontari, ai lavoratori nonché a coloro i quali, pur non appartenendo all'Associazione, operano su mandato (partite iva indipendenti) od in stretta collaborazione della medesima (associazioni o cooperative correlate).

Per quanto concerne gli amministratori, i revisori e i liquidatori, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto". Ai sensi dell'art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal codice civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con l'associazione. Gruppo Abele di Verbania Onlus condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse dell'associazione ovvero con l'intenzione di arrecare a essa un vantaggio.

Il presente documento ed il Codice Etico sono formalmente messi a conoscenza di tutti i soci, volontari, lavoratori dipendenti e collaboratori dell'associazione.

Gruppo Abele di VerbaniaOnlus comunica il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

Modifiche ed aggiornamento del Modello

Come sancito dal Decreto, il Modello è un "atto di emanazione dell'Organismo dirigente". Gli interventi di adeguamento o aggiornamento del Modello sono espressamente prescritti dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, e sono previsti essenzialmente in occasione di:

- innovazioni normative;
- violazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre associazioni o cooperative);
- modifiche della struttura organizzativa del Gruppo Abele di Verbania Onlus, anche derivanti da nuovi campi di attività intrapresi.

Tali interventi sono orientati al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello e rivestono pertanto un'importanza prioritaria. Comunque, il Modello è sottoposto a procedimento periodico.

Essendo l'approvazione del Modello un atto di competenza del Consiglio di Amministrazione - come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto - anche tutte le sue successive modifiche e integrazioni saranno rimesse alla competenza del medesimo Organismo.

Percorso Metodologico di Definizione del Modello

L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ha richiesto una serie di attività che, in sintesi, possono essere così identificate :

- Analisi delle attività dell'ente rilevanti ai fini del D. Lgs 231/2001 e dei relativi rischi ed indicazione dei passi necessari per la riduzione dei rischi stessi (oggetto del documento "Data Base Rischi e Controlli preliminare alla realizzazione del Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001");
- Definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- Stesura ed approvazione del Codice Etico;
- Adozione del Modello;
- Individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza e controllo.

Analisi delle attività

L'analisi delle attività e dei processi costituisce la base per la costruzione dell'intero Modello, poiché consente di individuare le aree di esposizione al rischio e le modalità di possibile commissione del reato, in relazione specifica alla realtà di lavoro ed alla sua organizzazione.

L'analisi si è svolta assumendo come oggetto di indagine i diversi processi gestionali (amministrativo, gestionale, commerciale) e gli eventi gestionali che si sviluppano all'interno di tali processi (pagamenti ed incassi, gestione finanziaria etc.).

Il risultato finale è costituito dal documento "Data Base Rischi e Controlli preliminare alla realizzazione del Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001".

Analisi documentale

Il passaggio successivo per la costruzione del Modello è rappresentato dall'analisi dei documenti (procedure, regolamenti interni, deleghe e procure, mansionari) connessi alle attività individuate o con aspetti specifici delle attività stesse ed all'area amministrativo-finanziaria.

Anche in questo caso, il risultato finale è costituito dal documento "Data Base Rischi e Controlli preliminare alla realizzazione del Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001".

Le procedure esistenti sono state valutate in relazione ai punti di controllo descritti, anche intervistando i diretti interessati per verificare la reale applicazione dei controlli.

Dal momento che l'attività dell'associazione è spiccatamente rivolta al supporto terapeutico-assistenziale nell'ambito delle dipendenze patologiche e disagio sociale ed all'accoglienza ed inserimento di cittadini stranieri richiedenti asilo e che queste attività sono dettagliatamente normate dalle specifiche autorizzazioni relative, particolare attenzione è stata rivolta alla rilettura dei documenti autorizzatori emessi dalle preposte autorità.

Valutazione del rischio residuo

Per ogni processo analizzato, l'associazione Gruppo Abele di Verbania Onlus ha svolto una valutazione relativa al grado di efficacia ed efficienza dei punti di controllo previsti dalle procedure in essere o adottate successivamente.

La valutazione del rischio residuo ha permesso di identificare i punti di debolezza, le proposte di miglioramento in merito e le raccomandazioni relative al possibile miglioramento dei documenti esistenti.

Alla luce delle analisi sopraccitate, sono state individuate particolarmente rilevanti per l'Associazione, ai fini della predisposizione del presente Modello, le ipotesi di reato di cui agli artt. 24, 25, 24-bis, 24-ter 25-bis, 25-ter, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies del Decreto, ovvero:

- A. Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- B. Reati in materia di falsità di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- C. Reati societari;
- D. Delitti contro la persona: omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro o in relazione alla cura e custodia degli ospiti
- E. Reati in materia di corruzione fra privati e di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita;
- F. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;
- G. Reati ambientali;
- H. Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- I. Altre particolari aree di attività a rischio (attività sensibili) e protocolli di prevenzione concernenti i reati informatici e i delitti in materia di violazione del diritto d'autore e trattamento illecito di dati personali

In relazione alle possibili modalità di realizzazione dei reati presupposto rilevanti per l'Associazione, il Modello individua nella successiva Parte Speciale, rispettivamente alle Sezioni A, B, C, D, E, F, G, H,I le attività sensibili, ovvero le attività dell'associazione nell'ambito delle quali i predetti reati possono essere commessi.

L'associazione Gruppo Abele di Verbania Onlus si impegna, nel quadro della costante attività di monitoraggio sull'attualità del Modello, anche su iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, a mantenere costantemente aggiornato l'elenco dei reati presupposto e delle relative attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza (OdV)

L'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

Il Decreto richiede che l'Organismo di Vigilanza svolga le sue funzioni al di fuori dei processi operativi dell'associazione, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con il Consiglio stesso e con i singoli responsabili dell'associazione.

In ossequio alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione dell'associazione Gruppo Abele di Verbania Onlus ha istituito – con delibera apposita – l'Organismo di Vigilanza a struttura collegiale o monocratico.

In particolare, la composizione dell'Organismo di Vigilanza è stata definita in modo da garantire i seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dalla composizione collegiale e dall'attività di relazione direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- Professionalità: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, la composizione prescelta garantisce idonee conoscenze giuridiche e dei principi e delle tecniche di controllo e monitoraggio, nonché dell'organizzazione complessiva e dei principali processi dell'associazione;
- Continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale dell'associazione Gruppo Abele di Verbania Onlus.

Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sulla diffusione all'interno dell'associazione della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati in ambito associativo;
- verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- vigilare sull'attuazione e sull'osservanza del Modello nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato;
- segnalare all'associazione l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni dell'associazione e/o normative.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- coordinarsi e collaborare con i Responsabili dell' associazione (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività dell'associazione identificate nel Modello a Rischio reato;
- verificare l'istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi "dedicati" (es. posta ordinaria per segnalazioni cartacee), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività dell'associazione individuate a potenziale rischio di reato;
- verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente le attività/operazioni individuate nel Modello;
- verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dall'associazione;
- segnalare immediatamente al Consiglio di Amministrazione eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte degli Amministratori dell'Associazione ovvero di figure apicali della stessa;
- segnalare immediatamente al Rappresentante Legale eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dai Responsabili dell'Associazione;
- accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento dell'associazione rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D. Lgs. 231/2001;
- disporre che i Responsabili, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività dell'associazione i rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte dell'Associazione;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo può delegare uno o più compiti specifici ai singoli suoi componenti, che li svolgeranno in nome e per conto dell'Organismo stesso. In merito ai compiti delegati, la responsabilità da essi derivante ricade sull'Organismo nel suo complesso.

Il Consiglio di Amministrazione dell'associazione assegna all'Organismo di Vigilanza un budget di spesa annuale nell'importo proposto dall'Organismo stesso e, in ogni caso, adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse. L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto dei poteri di firma dell'associazione e, in caso di spese eccedenti il budget, dovrà essere autorizzato direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

Nomina OdV, decadenza dell'incarico e comunicazioni

La nomina dell'Organo di Vigilanza e la revoca del suo incarico sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, con facoltà per lo stesso di delegare i legali rappresentanti dell'Associazione affinché provvedano con le necessarie sostituzioni in caso di dimissioni dell'Organo di Vigilanza, riferendo al Consiglio di Amministrazione stesso che dovrà ratificare la nuova nomina.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica 3 anni e sono in ogni caso rieleggibili. Essi sono scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e non debbono essere in rapporti di coniugio o parentela con i Consiglieri di Amministrazione.

Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza dipendenti dell'Associazione e professionisti esterni. Detti ultimi non debbono avere con Gruppo Abele di Verbania Onlus rapporti tali da integrare ipotesi di conflitto di interessi.

I compensi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, sia interni che esterni all'associazione, non costituiscono ipotesi di conflitto di interessi.

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con l'Associazione decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare, con delibera consiliare, i componenti dell'Organismo in ogni momento ma solo per giusta causa.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la sentenza di condanna dell'Associazione, passata in giudicato, ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e alle informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- per il componente legato all'associazione da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato può chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi ai Consiglieri di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente trasmesso al CdA per la relativa presa d'atto.

Attività di relazione dell'OdV

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio di Amministrazione dell'associazione.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza svolta con le seguenti modalità:

- almeno annualmente, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, attraverso una relazione scritta, nella quale vengano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello. L'Organismo informa altresì del contenuto di detto rapporto scritto il Rappresentante Legale;
- occasionalmente nei confronti del Rappresentante Legale, ove ne ravvisi la necessità, in relazione a presunte violazioni poste in essere dai responsabili dell'associazione o dai componenti del Consiglio di Amministrazione, potendo ricevere dal Rappresentante Legale richieste di informazioni o di chiarimenti in merito alla suddette presunte violazioni.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento sia dal Consiglio di Amministrazione sia dal Rappresentante Legale e, a sua volta, potrà richiedere a tali organi di essere sentito qualora ravveda l'opportunità di riferire su questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

Obbligo di informazione nei confronti dell'OdV

Il D. Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle Funzioni dell'associazione, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- su base periodica, le informazioni, dati, notizie e documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alle modalità di comportamento dell'associazione, previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti alle singole Funzioni (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;

- nell'ambito delle attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, previamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti alle singole Funzioni;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività "a Rischio-Reato", nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo (c.d. segnalazioni).

A tal fine sono istituiti canali dedicati di comunicazione per la consultazione dell'Organismo di Vigilanza che consistono in un indirizzo di posta ordinaria per le segnalazioni cartacee, resi noti a tutti i soggetti coinvolti nell'associazione ed ai quali potranno essere inviate le eventuali segnalazioni e il cui accesso è riservato ai soli componenti dell'Organismo. Tali modalità di trasmissione delle segnalazioni sono volte a garantire la massima riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante, per ottenere maggiori informazioni, sia il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Accertata la fondatezza della segnalazione, l'Organismo:

- per le violazioni poste in essere dal personale dipendente, ne dà immediata comunicazione per iscritto al Consiglio di Amministrazione per l'avvio delle conseguenti azioni;
- per violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte di uno o più degli Amministratori dell'associazione, ne dà immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Rappresentante Legale;

Oltre alle informazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento dell'associazione o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D. Lgs. 231/2001;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o dell'organigramma dell'associazione;
- gli esiti delle eventuali azioni intraprese a seguito di segnalazione scritta dell'Organismo di Vigilanza di accertata violazione del Modello, l'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello, nonché i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, collaboratori dell'associazione Gruppo Abele di Verbania Onlus, e più genericamente a tutti coloro che abbiano accesso alle strutture dell'associazione;

- presunte violazioni del Codice Etico.

L'invio di dette notizie all'Organismo di Vigilanza è posto in capo ai diversi responsabili della conduzione associativa.

Inoltre, dalle Funzioni societarie competenti, deve essere costantemente informato:

- sugli aspetti dell'attività dell'associazione che possono esporre l'associazione al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001,
- sui rapporti con le società di servizi, fornitori, consulenti e partner che operano per conto dell'associazione nell'ambito delle attività "a Rischio",
- sulle operazioni straordinarie intraprese dall'associazione.

L'Organismo, con il supporto dell'Associazione, definisce le modalità di trasmissione di tali informazioni, dandone comunicazione alle Funzioni tenute al relativo invio.

Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dall'Organismo di Vigilanza – e allo stesso pervenute - nell'espletamento dei propri compiti istituzionali devono essere custodite dall'Organismo in un apposito archivio istituito presso la sede dell'Associazione.

Sistema Sanzionatorio

La definizione di un Sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello e dei principi del Codice Etico, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire all'associazione di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e l'associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti e classificate come segue:

- comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni dell'associazione;
- comportamenti che integrano una grave trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

Sanzioni per il personale dipendente

In relazione al personale dipendente, l'associazione rispetta i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni e delle procedure previste nel Modello e dei principi stabiliti nel Codice Etico costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. e illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente dell'associazione, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al paragrafo precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive dell'Associazione. .

Al personale dipendente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa;
- sospensione dal lavoro e della retribuzione;
- licenziamento.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il dipendente che:
 - violi le disposizioni contenute nel Modello e in tutta la documentazione che di esso forma parte, o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancata esecuzione degli ordini impartiti dall'associazione;
- incorre, invece, nei provvedimenti disciplinari risolutivi il dipendente che:
 - adottati, nello svolgimento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancanza di disciplina e di diligenza nel compimento dei propri obblighi contrattuali talmente grave da ledere la fiducia dell'Associazione nei confronti del dipendente stesso;
 - adottati, nello svolgimento delle attività riconducibili alle aree a rischio, un comportamento che si ponga palesemente in contrasto con le disposizioni contenute nel Modello e nella documentazione che di esso forma parte, tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'associazione delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001, costituendo tale comportamento un atto che provoca all'associazione Gruppo Abele di Verbania Onlus grave nocimento morale e materiale che non consente la prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea.

L'associazione Gruppo Abele di Verbania Onlus non adotta alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL applicabile.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall'Associazione.

Sanzioni per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza

L'inosservanza - da parte dei collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza dell'Associazione - delle disposizioni e delle procedure previste nel Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, e dei principi stabiliti nel Codice Etico, determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando

la facoltà dell'Associazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D. Lgs. 231/2001.

Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso è parte integrante, o del Codice Etico da parte di uno o più amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Rappresentante Legale, affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

In particolare, in caso di violazione del Modello da parte di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione può procedere direttamente, in base alla entità e gravità della violazione commessa, all'irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto ovvero della revoca anche parziale dei poteri delegati e delle procure conferite.

In caso di violazioni del Modello, da parte di uno o più amministratori, dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) sono adottate dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione o del Rappresentante Legale.

Misure nei confronti dei membri dell'associazione

In caso di violazione del Modello da parte dei soci della Società, l'Organismo di Vigilanza ne informerà il Consiglio di Amministrazione il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa e dallo Statuto Sociale, ivi compresa l'esclusione dall'associazione.

Misure nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali / commerciali

La violazione delle prescrizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte dei soggetti aventi rapporti contrattuali, commerciali o accordi di partnership con l'Associazione, determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ovvero il diritto di recedere dal medesimo, ferma restando la facoltà dell'associazione Gruppo Abele Onlus di richiedere il risarcimento dei danni che siano una conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D. Lgs. 231/2001.

Al fine di perseguire il suddetto scopo, i contratti dovranno essere integrati con una specifica clausola adattata in base allo specifico rapporto contrattuale.

Formazione del personale

L'Organismo di Vigilanza assicura i momenti di divulgazione, informazione e formazione nei confronti dei soci e degli altri collaboratori dell'associazione, in merito al Codice Etico ed agli altri aspetti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

La programmazione dell'attività formativa deve assicurare i seguenti interventi:

- presentazione del Modello alla sua prima approvazione;
- resa disponibile copia del Modello presso la sede dell'Associazione per consultazione;
- incontri di aggiornamento, comunicazioni o note informative in occasione di modifiche sostanziali al modello con consegna dei documenti modificati,
- informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti con consegna di copia del Codice Etico.

PARTE SPECIALE

Struttura della Parte Speciale

Come illustrato nella Parte Generale del presente Modello, la presente Parte Speciale è il risultato di un processo di mappatura dei rischi, delle attività e del contesto associativo svolto dagli estensori del presente, qualificato da corso di formazione specifico e dall'attuale carica di OdV presso altro ente, in collaborazione con figure di responsabilità dell'associazione. Tale processo ha portato, per ciascuno dei reati presupposto ritenuti rilevanti per l'associazione Gruppo Abele di Verbania onlus, all'individuazione di alcune attività sensibili, nell'ambito delle quali è ragionevolmente ipotizzabile che possa essere commesso un reato.

Nei successivi capitoli, è data una breve disamina dei reati presupposto rilevanti per l'associazione, sono elencate le attività sensibili e sono definiti i principi ed i protocolli di prevenzione adottati.

Protocolli generali di prevenzione

Al fine di esercitare le forme di controllo più idonee a contrastare ragionevolmente la possibilità di commissione di reato nelle attività di cui alle sezioni seguenti, l'Associazione si impegna a predisporre specifici protocolli per le attività sensibili individuate e ad attuare per ognuna di esse le seguenti norme generali di prevenzione:

- la formazione e la realizzazione delle decisioni dell'Associazione è attuata in linea con i principi e le prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell'Atto Costitutivo e nel Codice Etico;
- i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle mansioni di ciascun socio lavoratore sono formalizzati nell'organigramma dell'associazione e nei singoli mansionari individuali;
- le fasi di formazione ed i livelli autorizzativi degli atti dell'Associazione sono sempre documentati e ricostruibili;
- i poteri assegnati con valenza verso l'esterno, sono conferiti attraverso deleghe e procure e resi pubblici;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito delle attività sensibili è effettuata coerentemente con le posizioni di responsabilità in modo da evitare sovrapposizioni funzionali che concentrino le attività decisionali, operative, di rappresentazione contabile e di controllo in un unico soggetto;
- la scelta dei consulenti esterni è effettuata sulla base dei requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- l'accesso ai dati dell'Associazione avviene conformemente al D. Lgs. n.196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari.(D Lgs n° 101/18 recettore di GDPR europeo 2018)

L'Organismo di Vigilanza verifica costantemente che le procedure operative poste in essere diano piena attuazione ai protocolli contenuti nel presente paragrafo.

Per ciascuna delle tipologie di reato applicabili all'Associazione, di seguito sono indicati i protocolli specifici di prevenzione (principi generali di comportamento e di attuazione dei comportamenti prescritti nelle aree di attività a rischio) e procedure particolari fornite in allegato.

SEZIONE A

1 Reati contro la Pubblica Amministrazione

Le fattispecie di reato

In considerazione delle attività caratteristiche dell'associazione Gruppo Abele di Verbania Onlus, si riporta una breve descrizione dei reati potenzialmente applicabili, di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto:

- *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione europea (art. 316-ter c.p.)*

Il reato si configura nel caso in cui l'Associazione consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui, agevolati o semplici pagamenti per prestazioni erogate, concessi o emessi dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione europea mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute.

- *Concussione (art. 317 c.p.)*

Il reato si configura nel caso in cui l'Associazione, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

- *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 322-bis c.p.)*

Il reato si configura nel caso in cui l'Associazione, al fine di ottenere un vantaggio, corrompa un pubblico ufficiale.

- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)*

Il reato si configura nel caso in cui l'Associazione sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*

Il reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

- *Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)*

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara o affidamento di servizio, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa o l'affidamento di una prestazione.

- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato si realizza se il fatto di cui sopra descritto, riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati o semplici pagamenti di prestazioni erogate, comunque denominate, concessi o emessi da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

- *Malversazione ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione europea (art. 316-bis c.p.)*

Il reato si configura nel caso in cui, l'associazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dall'Unione europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

Aree di attività "a Rischio"

I reati sopra considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio. Di seguito sono indicate le aree societarie nell'ambito dei rapporti con la P.A. in cui, in assenza di opportune misure e cautele procedimentali, può assumere particolare rilevanza il rischio di esporre l'associazione a responsabilità ai sensi del Decreto (le c.d. "Aree a Rischio").

Le Aree "a rischio" nel cui ambito, in linea di principio, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto sono le seguenti:

- A. Acquisizione di lavori da Enti della P.A. (Asl in tramite SerD, DSM o altri) attraverso trattativa privata o commissione diretta;
- B. Partecipazione a gare d'appalto promossa da un committente pubblico (Prefetture, ASL, Comuni, Provincie, Regione):
 - scelta della partecipazione
 - predisposizione della documentazione di gara
 - gestione dei rapporti con la stazione appaltante
 - svolgimento dei sopralluoghi
 - definizione dell'offerta economica
 - sottoscrizione del contratto
- C. Gestione delle varianti contrattuali rispetto a lavori acquisiti da Enti Pubblici (responsabilità per concordare l'entità delle varianti e per la sottoscrizione degli aggiornamenti contrattuali);
- D. Costituzione di Società miste pubblico – privato, considerate sia le attività relative all'istruttoria propedeutica alla costituzione, compresa l'eventuale gara fra soggetti diversi, sia la costituzione stessa della Società;
- E. Gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici finanziatori, nazionali e sovranazionali (e.g., Provincia, Regione, Unione Europea), per il conseguimento di finanziamenti (e.g., a sostegno della formazione), in sede di:
 - predisposizione della richiesta;
 - verifiche e accertamenti circa il corretto utilizzo del finanziamento;

- F. Predisposizione della documentazione amministrativa, economica e tecnica richiesta dal Bando per il conseguimento del finanziamento o per la rendicontazione all'Ente Pubblico finanziatore in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti;
- G. Gestione del finanziamento conseguito in termini di modalità di utilizzo dello stesso;
- H. Gestione dei rapporti con Soggetti Istituzionali e/o Funzionari Pubblici (es.: Sindaco, Assessore, Forze dell'Ordine, etc.):
- per la realizzazione di canali di comunicazione preferenziali;
 - per rapporti di buon vicinato;
 - o in fase di organizzazione e svolgimento di eventi (es.: campagne promozionali, mercatini, etc.);
- I. Gestione dei rapporti con Uffici centrali e/o periferici della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Dogane);
- J. Gestione dei servizi informatici, ed in particolare aventi ad oggetto e/o la gestione di collegamenti telematici con Enti Pubblici ovvero la trasmissione a questi ultimi di dati su supporti informatici;
- K. Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, etc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento:
- Predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro
 - Autorizzazione per l'assunzione di personale appartenente a categorie protette;
 - Controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente;
 - Esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti pubblici;
 - Esecuzione dei pagamenti relativi a eventuali procedimenti di mobilità e CIG, etc;
- L. Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici nell'ambito del rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate, anche in occasione di verifiche ispettive.
- M. Gestione dei rapporti con i Funzionari della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e degli altri Enti competenti in materia fiscale e tributaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni;
- N. Gestione dei rapporti con le Autorità Amministrative Indipendenti non relative allo svolgimento di attività caratteristiche (e.g., Garante per la Protezione dei Dati Personali) e gestione delle comunicazioni e delle informazioni ad esse dirette, anche in occasione di verifiche ispettive;
- O. Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali (es: civili, tributari, giuslavoraistici, amministrativi, penali, etc), nomina dei legali e coordinamento attività.
- P. Relazioni con UEPE o altre Autorità del Dipartimento di Giustizia in connessione al ruolo di responsabili temporanei dei soggetti ospitati nelle comunità o per loro supporto.

Protocolli di prevenzione e di comportamento

Oltre al rispetto dei principi generali di comportamento richiamati nel Codice Etico, nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- Effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;

- Distribuire omaggi e regali rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività dell'associazione. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Associazione;
- Accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- Riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- Presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- Destinare somme ricevute da organismi pubblici e nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- Porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- Trovarsi in situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- I rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio e i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario da uno degli amministratori, ma riferiti o relazionati al CdA o all'Assemblea
- Gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni o consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito;
- Gli eventuali accordi di associazione con i partner devono essere definiti per iscritto e con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura;
- Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti eccedenti i limiti di legge o in natura;
- Le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, commissioni, prestazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento o ricezione di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

- Le richieste di contributi pubblici o altre forme di beneficio pubblico devono seguire un processo che determini i passaggi e le responsabilità nell'ambito della richiesta e della gestione inerente nel rispetto dei principi espressi nel Codice Etico con particolare riferimento a:
 - trasparenza;
 - adeguata rendicontazione;
 - corretta destinazione;
- Le conclusioni delle visite ispettive e/o i verbali vengono analizzati e discussi da uno degli amministratori (ovvero l'apposito responsabile nominato per l'operazione o pluralità di operazioni), il quale assumerà le relative decisioni e le comunicherà al Consiglio di Amministrazione.
- Nel caso di ispezioni presso i servizi - salvo quelle senza preavviso - dev'essere garantita la presenza contemporanea (nonché la firma di eventuali Verbali) di uno degli Amministratori e del coordinatore della funzione specificamente interessata dall'oggetto di ispezione (quale ad esempio il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione o coordinatore gestionale/coordinatore del servizio, ecc).

SEZIONE B

Reati in materia di falsità di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Le fattispecie di reato

In considerazione delle attività caratteristiche dell'associazione Gruppo Abele di Verbania Onlus, si riporta una breve descrizione dei reati potenzialmente applicabili, di cui agli art. 25 bis del Decreto:

- *Spendita di monete false ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);*

Il reato si configura nel caso in cui l'Associazione spenda o metta in circolazione monete contraffatte o alterate, anche se ricevute in buona fede.

Aree di attività "a Rischio"

I reati sopra considerati hanno come presupposto la spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. Di seguito sono indicate le aree societarie nell'ambito di suddetto reato, in cui, in assenza di opportune misure e cautele procedurali, può assumere particolare rilevanza il rischio di esporre l'Associazione a responsabilità ai sensi del Decreto (le c.d. "Aree a Rischio").

Le Aree “a rischio” nel cui ambito, in linea di principio, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto sono le seguenti:

- A. Gestione degli incassi e delle operazioni di cassa per contanti (acquisti diretti o al minuto)

Protocolli di prevenzione e di comportamento

Oltre al rispetto dei principi generali di comportamento richiamati nel Codice Etico, nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di rimettere consapevolmente in circolazione denaro contraffatto ricevuto in buona fede a seguito delle attività di incasso. Inoltre:

- i dipendenti, ciascuno in relazione alle proprie mansioni e attribuzioni, sono tenuti ad operare secondo i principi di onestà, correttezza, impegno e rigore professionale;
- gli incaricati della gestione di denaro e valori, che operano per conto dell'Associazione, devono effettuare il controllo delle monete, banconote e valori di bollo trattati e provvedere all'immediato ritiro dalla circolazione degli stessi, in caso di accertata o sospetta falsità;
- gli incaricati della gestione di denaro e valori, i quali ricevono banconote o monete ritenute contraffatte o alterate, hanno l'obbligo di informare senza ritardo il proprio superiore, affinché provveda alle opportune denunce.

SEZIONE C

Reati societari

Le fattispecie di reato

In considerazione delle attività caratteristiche dell'associazione Gruppo Abele di Verbania Onlus, si riporta una breve descrizione dei reati potenzialmente applicabili, di cui agli art. 25 ter del Decreto:

- *False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)*

Il reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, collaboratori, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica patrimoniale o finanziaria dell'Associazione con intenzione di ingannare i soci, collaboratori, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'associazione; la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall'Associazione per conto di terzi; il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate.

- *Impedito controllo (ari. 2625 c.c.)*

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite ai membri dell'associazione, ad altri Organi Sociali, ovvero ai Revisori dei conti

- *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)*

La condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- *False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)*

Tale reato si configura laddove gli Amministratori, il Presidente, i Revisori e i liquidatori cagionino un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione é imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Associazione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione,

- *Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)*

Tale reato si configura laddove gli Amministratori, il Presidente, i Revisori e i liquidatori e i responsabili di struttura, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento all'Associazione..

Aree di attività “a Rischio”

In relazione a ciascuna delle tipologie di reati sopra descritte può delinarsi una specifica area astrattamente a rischio. Di seguito sono indicate le aree dell'associazione nell'ambito della gestione societaria in cui, in assenza di opportune misure e cautele procedurali, può assumere particolare rilevanza il rischio di esporre l'associazione a responsabilità ai sensi del Decreto (le c.d. “Aree a Rischio”).

Le Aree “a rischio” nel cui ambito, in linea di principio, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto sono le seguenti:

A. Coordinamento e gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:

- Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici;
- Definizione delle poste valutative;
- Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (es.: clienti, fornitori);
- Gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
- Gestione amministrativa e contabile dei fornitori e dei clienti;

- B. Accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es.: costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, etc.);
- C. Raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione delle bozze di Bilancio civilistico;
- D. Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti;
- E. Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali;
- F. Gestione delle trattative con Enti Privati (scelta della domanda, predisposizione della documentazione di offerta, gestione dei rapporti con l'Ente Privato, definizione dell'offerta economica, sottoscrizione del contratto).

Protocolli di prevenzione e di comportamento

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "a rischio" rispetto ai reati societari di cui all'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio, al collaboratore e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter della Legge);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione;
- omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione;

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente compresa fra quelle qui di seguito descritte;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione dell'Associazione, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci e collaboratori prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale;
- omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività societaria, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie dell'Associazione ;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti.

Al fine di impedire la realizzazione del reato l'associazione Gruppo Abele di Verbania Onlus ha previsto le seguenti misure:

- esplicita previsione di divieto di tali pratiche corruttive del Codice Etico;
- messa a disposizione del Rappresentante Legale dei documenti sulla gestione dell'Associazione per le verifiche proprie dei due organismi;
- previsione di riunioni periodiche tra Rappresentante Legale, CdA ed OdV per verificare l'osservanza delle regole dell'associazione in tema di normativa societaria.

SEZIONE D

Delitti contro la persona: omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme

antifortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro o alla cura e custodia degli ospiti

Le fattispecie di reato

In considerazione delle attività caratteristiche dell'associazione Gruppo Abele di Verbania Onlus, si riporta una breve descrizione dei reati potenzialmente applicabili, di cui agli art. 25 septies del Decreto:

- *Omicidio Colposo (art. 589 c.p.) e comma n°3 gennaio 2018*

La fattispecie di reato si configura quando il fatto è commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria. Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto. Tuttavia, la fattispecie delittuosa inserita nel D. Lgs. 231/2001 riguarda unicamente le ipotesi in cui l'evento-morte sia stato determinato non già da colpa di tipo generico, e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza, bensì in correlazione alle due violazioni sopra menzionate.

Lesioni Colpose Gravi (art. 590 c.p.) comma n°3 gennaio 2018

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime. Il reato si materializza verso una o più persone quando i fatti sono commessi in violazione delle norme sulla disciplina di prevenzione degli infortuni sul lavoro oppure nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria.

Aree di attività "a Rischio"

Le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antifortunistiche o in relazione alla sicurezza e cura degli ospiti assegnati.

Le Aree "a rischio" nel cui ambito, in linea di principio, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto sono le seguenti:

- A. Pianificazione delle attività per la gestione del servizio di prevenzione e protezione e gestione degli ospiti
- B. Verifica delle abilitazioni sanitarie richieste tanto per le strutture, le formazioni professionali e le modalità operative
- C. Definizione dell'organigramma con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro e competenze e correlate responsabilità in merito alla sicurezza e salute degli ospiti
- D. Definizione dei mansionari agli stessi scopi di cui sopra
- E. Realizzazione di un adeguato sistema di deleghe;
- F. Attuazione e gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori e delle procedure in relazione a quelle degli ospiti
- G. Gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli di partecipazione un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute;

- H. Gestione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i destinatari e di seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli;
- I. Gestione dell'attività di monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema e dell'implementazione delle eventuali azioni correttive.
- J. Definizione di un protocollo specifico per la gestione di farmaci e sostanze stupefacenti, come correlato all'assistenza degli ospiti.

Protocolli di prevenzione e di comportamento

Fatta premessa che l'associazione Gruppo Abele di Verbania Onlus ha deciso da tempo di avvalersi di un consulente esterno per la funzione di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e quindi la gestione del Sistema Sicurezza, per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D. Lgs. 81/2008 come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- ai soggetti dell'associazione (Datore di Lavoro, Delegato del Datore di Lavoro per la Sicurezza ex art. 16 D. Lgs. 81/2008, Dirigenti) e alle Funzioni a vario titolo coinvolte nella gestione apicale complessiva di svolgere i compiti loro attribuiti dall'Associazione in materia di sicurezza e conformità di strutture e comportamenti, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai soggetti nominati dall'Associazione o eletti dal personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (quali ad es. il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo; gli Addetti al Primo Soccorso, i Medici competenti, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dall'Associazione;
- agli incaricati e responsabili delle strutture, ai fini di rendere adeguati i requisiti necessari alla prosecuzione degli incarichi di accoglienza e custodia degli ospiti, operando secondo i propri mansionari e segnalando eventuali mancanze di formalizzazione di aspetti sensibili e rilevanti ai fini del conseguimento delle autorizzazioni e buon svolgimento delle pratiche di gestione lavorativa.
- ai Preposti di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dall'Associazione, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture dell'associazione, e di osservare le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni dell'associazione in relazione alla tutela degli ospiti.

Ogni comportamento contrario alle regole di sicurezza sul lavoro o difforme dalle buone pratiche, normate o indicate, di cura degli ospiti adottate dall'Associazione è sanzionato, nell'ambito di un procedimento disciplinare conforme alle previsioni della normativa in materia di rapporti di lavoro.

Al fine di impedire la realizzazione del reato l'Associazione ha previsto di adottare ed attuare un Modello di organizzazione e gestione, che assicuri l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici ai sensi del D. Lgs. 81/2008 art 30 e l'adeguazione costante ai criteri suscettibili di essere approvati dalle autorità abilitanti alle forme assistenziali e d'ospitalità conformi agli scopi istitutivi dell'Associazione.

Inoltre l'associazione Gruppo Abele di Verbania Onlus ha individuato e reso disponibili all'interno della propria organizzazione tutte le risorse, intese come risorse umane, finanziarie, tecnologiche, necessarie per attuare, mantenere attivo e migliorare in modo continuativo il proprio sistema di gestione della sicurezza del lavoro, la conformità delle strutture atte ad essere approvate dall'organo competente per lo svolgimento della propria missione e i comportamenti funzionali alla stessa.

Lo scopo è di avere disponibile personale:

- consapevole del proprio ruolo;
- consapevole dell'importanza della conformità al sistema di gestione sicurezza;
- consapevole delle conseguenze reali o potenziali derivanti dal miglioramento da deviazioni rispetto le procedure specificate;
- competente e preparato alle risposte in caso di emergenza sulla base di un adeguato grado d'istruzione, addestramento, abilità ed esperienza.

Le singole funzioni, in collaborazione con i relativi responsabili, sono attive nel:

- analizzare le necessità di competenza presente e futura comparandola con quella già esistente;
- pianificare e dare mandato per l'attuazione degli interventi necessari;
- verificare che il personale sia sensibilizzato sulla importanza delle proprie attività e responsabilità rispetto alle conseguenze reali o potenziali sull'ambiente circostante e sulla sicurezza propria e degli ospiti;
- valutare l'efficacia dell'addestramento fornito.

L'Associazione, inoltre, assicura, attraverso un'adeguata sensibilizzazione e informazione, che le attività eventualmente affidate a personale o società esterne vengano condotte secondo criteri compatibili con il sistema di gestione complessiva dell'associazione.

Le esigenze di formazione sono determinate dal Presidente in funzione delle strategie decise e delle richieste provenienti dalle varie funzioni dell'associazione, anche attraverso la consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori e/o dei Lavoratori stessi. Il Presidente raccoglie le richieste e individua

le esigenze, promuove e organizza corsi di formazione e definisce i criteri e le modalità per la valutazione e il controllo dei risultati.

Alla sicurezza e cura degli ospiti e alla gestione dei farmaci nei casi i cui la prima lo richieda è dedicato un apposito protocollo.

SEZIONE E

Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita

Le fattispecie di reato

In considerazione delle attività caratteristiche dell'associazione Gruppo Abele di Verbania Onlus, si riporta una breve descrizione dei reati potenzialmente applicabili, di cui agli art. 25 octies del Decreto:

- *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)*

Tale reato si materializza quando si sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero quando si compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)*

Il reato si perfeziona quando denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto sono impiegati in attività economiche o finanziarie.

Aree di attività "a Rischio"

Gruppo Abele di Verbania, ha individuato, nell'ambito della struttura organizzativa dell'associazione, delle aree considerate potenzialmente "a rischio reato" ovvero dei settori e/o dei processi rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di illecita provenienza.

Le Aree "a rischio" nel cui ambito, in linea di principio, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto sono le seguenti:

- A. Acquisti di beni e servizi;
- B. Pagamenti ed incassi;
- C. Gestione della fatturazione;
- D. Contributi e liberalità.

Protocolli di prevenzione e di comportamento

Oltre al rispetto dei principi generali di comportamento richiamati nel Codice Etico, nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/01;
- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ad euro 3.000,00;
- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori ad euro 3.000,00 che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.;
- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- acquistare beni e/o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- Nell'ambito dei rapporti con i consulenti, fornitori, partner commerciali e, in genere, con le controparti contrattuali deve essere rispettato il principio di correttezza, trasparenza e buona fede;
- Con riferimento alla attendibilità commerciale/professionale devono essere richieste tutte le informazioni necessarie;
- Gli incarichi eventuali conferiti ad aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economici/finanziari dell'Associazione devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;
- Le funzioni competenti assicurano il controllo della avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti; in particolare, dovrà essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine ed il soggetto che incassa le relative somme;
- I requisiti minimi fissati per la selezione dei soggetti offerenti i beni e/o servizi che l'Associazione intende acquisire sono definiti dalle competenze specifiche dei responsabili designati;
- In caso di conclusioni di accordi finalizzati alla realizzazione di investimenti, deve essere garantita la massima trasparenza;
- Deve essere assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle modalità stabilite, prestando una particolare attenzione per ciò che consente lo svolgimento delle attività "sensibili" nelle aree classificate "a rischio reato";
- Coloro che svolgono una attività di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

SEZIONE F

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Le fattispecie di reato

In considerazione delle attività caratteristiche dell'associazione Gruppo Abele di Verbania Onlus, si riporta una breve descrizione dei reati potenzialmente applicabili, di cui all'art. 25 decies del Decreto:

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)*

Il reato si configura nel caso in cui, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, si induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Aree di attività "a Rischio"

Gruppo Abele di Verbania, nell'ambito della struttura organizzativa e lavorativa dell'associazione, delle aree considerate potenzialmente " *a rischio reato*" ovvero dei settori e/o delle modalità di comportamento dell'associazione rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

L'Area "a rischio" nel cui ambito, in linea di principio, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto è la seguente:

- A. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristi, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio, nomina dei professionisti esterni e coordinamento delle relative attività.

Le attività di cui alla suddetta area "a rischio" devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche dell'Associazione e alle regole contenute nel Modello e nelle procedure attuative dello stesso.

In linea generale, il sistema di organizzazione dell'Associazione deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Protocolli di prevenzione e di comportamento

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle Attività "a rischio" rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 25 decies del D. Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- ricorrere all'intimidazione anche per il tramite della forza fisica o di minacce o oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole all'Associazione o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio.

SEZIONE G

Reati ambientali

Le fattispecie di reato

In considerazione delle attività caratteristiche dell'associazione Gruppo Abele di Verbania Onlus (, si riporta una breve descrizione dei reati potenzialmente applicabili, di cui agli art. 25 undecies del Decreto, oltre la complessiva attenzione agli orizzonti della legge 68/2015 nella sua interezza :

- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/2006, art. 256, commi 1, 3, 5 e 6):*
- *Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/2006, art. 259, comma 1)*
- *Impeditocontrollo (D.Lgs 68/1015 art. 452-septies)*
negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti"

Aree di attività “a Rischio”

Gruppo Abele di Verbania, attraverso un’analisi effettuata internamente, ha individuato “Aree” le cui attività sono state analizzate e, dove ritenuto necessario, integrate con nuove procedure di controllo, che sono comunque in costante e continuo aggiornamento.

Le Aree “a rischio” nel cui ambito, in linea di principio, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto è il seguente:

Gestione dei rifiuti prodotti nell’ambito della attività

Protocolli di prevenzione e di comportamento

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle Attività “a rischio” rispetto ai reati ambientali sopra elencati.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia ambientale;
- rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni relative alle specificità del rifiuto prodotto (ad es farmaci scaduti)
- valutare i potenziali rischi e sviluppare adeguate modalità di comportamento e di prevenzione a tutela dell’ambiente;
- diffondere ad ogni livello dell’organizzazione i principi della presente politica ambientale e sensibilizzare i propri fornitori affinché assicurino prodotti e servizi in linea con tali principi;
- affidare le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate.

SEZIONE H

Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Le fattispecie di reato

In considerazione delle attività caratteristiche di Gruppo Abele di Verbania, si riporta una breve descrizione dei reati potenzialmente applicabili, di cui agli art. 25 duodecies del Decreto:

- *Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:*

Il reato si configura nel caso in cui l'Associazione occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge o il cui permesso sia stato revocato o annullato, a condizione che ricorra, alternativamente, una delle seguenti circostanze:

- i lavoratori occupati irregolarmente siano in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati irregolarmente siano minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati irregolarmente siano esposti alle situazioni di grave pericolo, previste dall'art. 603-bis comma 3 del codice penale ed individuate sulla base delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro applicate.

Aree di attività "a Rischio"

L'associazione Gruppo Abele di Verbania, attraverso un'analisi effettuata internamente, ha individuato "Aree" le cui attività sono state analizzate e, dove ritenuto necessario, integrate con nuove procedure di controllo, che sono comunque in costante e continuo aggiornamento.

Le Aree "a rischio" nel cui ambito, in linea di principio, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto sono le seguenti:

- A. Impiego di personale extra-comunitario (e gestione dei relativi adempimenti amministrativi) con riferimento alle seguenti attività:
- Richiesta e verifica del permesso di soggiorno;
 - monitoraggio e rinnovo del permesso di soggiorno;
 - verifica dei limiti di età;
 - verifica delle condizioni di lavoro.

Protocolli di prevenzione e di comportamento

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle Attività "a rischio" rispetto al reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sopra elencati.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- Verificare la presenza e la validità dei permessi necessari in fase di assunzione;
- Monitorare periodicamente la validità dei medesimi in fase di scadenza e richiederne l'eventuale rinnovo.

SEZIONE I

Altre particolari aree di attività a rischio (attività sensibili) e protocolli di prevenzione concernenti i reati informatici e i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Per quanto riguarda la tipologia dei reati informatici, le aree di attività a rischio rilevate in sede di valutazione dei rischi riferiscono a:

- A. gestione della sicurezza fisica e logica dei sistemi informativi:
- gestione del server dell'associazione e delle applicazioni in uso
 - gestione della rete telematica
 - manutenzione dei "client" assegnati al personale dipendente della Società
 - gestione delle risorse informatiche (accesso internet ed uso della posta elettronica)

Per quanto riguarda la tipologia dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, le aree di attività a rischio rilevate in sede di valutazione dei rischi riferiscono a:

- A. aggiornamento ed utilizzo di software per la gestione dell'attività caratteristica;
- B. predisposizione di materiale pubblicitario (volantini, cartelloni, locandine, etc..).

Tutti i soggetti destinatari del presente Modello coinvolti nelle attività elencate nel precedente paragrafo devono rispettare, oltre ai protocolli generali definiti al paragrafo introduttivo della Parte Speciale, i principi e le norme di comportamento di seguito dettate, nel rispetto degli obblighi normativi, delle procedure e del Codice Etico di Gruppo Abele di Verbania Onlus.

Il Documento Programmatico per la Sicurezza definisce le corrette modalità di accesso ed utilizzo degli strumenti informatici, di connessione alle reti, di utilizzo della posta elettronica.

A tutti i destinatari è tassativamente vietato installare, duplicare, scaricare programmi informatici che non siano ufficialmente forniti dall'associazione Gruppo Abele di Verbania, nonché riprodurre, trascrivere, recitare in pubblico, diffondere, vendere o mettere in vendita o porre altrimenti in commercio un'opera altrui.

Si allegano protocolli generali per ambito e speciali per funzione.